

MARCO FOLICALDI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA  
CONTRATTUALE  
ELABORAZIONE CONTABILE

## Circolare n.15 del 05.05.2017 Comunicazione delle liquidazioni Iva

Come già evidenziato nella circolare n°7 del 27.01.2017 lo Studio ricorda alla rispettabile clientela che a **decorrere dall' 1.1.2017**, è stato introdotto il **nuovo obbligo di comunicare** telematicamente, **su base trimestrale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA**, con tempistica stabilite come da seguente tabella.

TIPO DI COMUNICAZIONE	PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE (2017)	A REGIME
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis del DL 78/2010)	<b>I trimestre:</b> 31 maggio 2017	<b>I trimestre:</b> 31 maggio
	<b>II trimestre:</b> 16 settembre 2017	<b>II trimestre:</b> 16 settembre
	<b>III trimestre:</b> 30 novembre 2017	<b>III trimestre:</b> 30 novembre
	<b>IV trimestre:</b> 28 febbraio 2018	<b>IV trimestre:</b> 28 febbraio

**Di conseguenza il prossimo 31.05.2017 scade il termine per l'invio dei dati relativi alla liquidazione del primo trimestre 2017**

Sono tenuti all'adempimento in esame **tutti i soggetti passivi IVA** che effettuano **le liquidazioni periodiche IVA con cadenza mensile, ossia con cadenza trimestrale**.

Diversamente, l'adempimento in parola **non interessa i contribuenti che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA**, ovvero che **sono esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche** (ad esempio, i soggetti che hanno aderito al regime forfettario).

# DOTTORE COMMERCIALISTA

MARCO FOLICALDI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA  
CONTRATTUALE  
**ELABORAZIONE CONTABILE**

Con il provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate n. 58793/2017, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato **la versione definitiva del modello della comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche**, oltre a fornire le istruzioni per la compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione dello stesso.

Il modello in parola deve essere presentato **esclusivamente in via telematica** ed è composto da:

- un **frontespizio**, nel quale devono essere indicati i dati identificativi essenziali del soggetto passivo (nonché i dati del dichiarante, qualora diverso da quest'ultimo);

Il frontespizio del modello è composto da:

- Logo dell'Agenzia delle Entrate e titolo: **COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA**
- Campo **CODICE FISCALE** con griglia di 13 caselle.
- Sezione **DATI GENERALI** con campi: Anno di imposta; **- CONTRIBUENTE -**; Partita IVA; Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo); Ultimo mese; Liquidazione del gruppo; **- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -**; Codice fiscale; Codice fiscale società dichiarante; Codice carica.
- Sezione **FIRMA** con campo per la firma.
- Sezione **IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA** con campo **Riservato all'incaricato** e campo **Impegno alla presentazione**.
- Sezione **FIRMA DELL'INCARICATO** con campo per la firma e campo **Data dell'impegno** (giorno, mese, anno).

- un modulo **comprendente il solo quadro VP**, composto dai righe da VP1 a VP14 nei quali il soggetto passivo IVA deve indicare i dati attraverso i quali è possibile determinare l'IVA da versare o l'IVA a credito per il periodo interessato



MARCO FOLICALDI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA  
CONTRATTUALE  
**ELABORAZIONE CONTABILE**

### **Regime sanzionatorio**

In sede di conversione del DL 193/2016 è stato attenuato il carico sanzionatorio: è prevista, infatti, l'applicazione di una sanzione amministrativa che punisce con un ammenda compresa da un **minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2.000**, l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche. **La sanzione è ridotta della metà** (minimo Euro 250 massimo di Euro 1.000), se la trasmissione della comunicazione è **effettuata entro i 15 giorni successivi dalla scadenza del termine prescritto**.

Per poter ottemperare al nuovo adempimento obbligatorio, lo Studio chiede il ricevimento dei dati relativi alla liquidazione del 1° trimestre 2017 (per i contribuenti trimestrali) e di quelli relativi alle liquidazioni di gennaio/febbraio/marzo (per i contribuenti mensili) **entro e non oltre mercoledì 17.05.2017**.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti,

Cordiali saluti

Dott. Marco Folicaldi